



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda sezione civile

Il giudice,
dr. Corrado Cartoni,
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado,
iscritta al n. _____
del ruolo generale per gli affari contenziosi
dell'anno _____,
posta in decisione all'udienza del 15.10.2020
e vertente

tra

_____,
"_____", in persona del
legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliati in
_____, presso lo studio dell'Avv. _____ che li rappresenta
e difende unitamente agli Avv.ti _____ e _____ per procura in atti,

- ricorrenti -

e

_____ in persona del _____ pro-tempore,
rappresentato e difeso dall'Avv. _____ e dal dr. _____,
domiciliato in _____, presso l' _____

- resistente -

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato, _____ e la _____
_____ proponevano opposizione ai sensi dell'art. 6 del d.l.vo n. 150
dell'1.9.2011 avverso il decreto del
_____, n. 400735/A - 400736/A - 400737/A del 4.10.2016,
con il quale si intimava il pagamento della somma di euro 504.589,00, oltre spese,
a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 41 del d.l.vo n. 231/2007
per omessa segnalazione di operazioni sospette.

I ricorrenti eccepivano il difetto di motivazione, l'inesistenza della violazione,
l'assenza dell'obbligo di segnalazione ex art. 13 bis del d.l n. 78 dell'1.7.2009 ed
ex art. 8, comma 6, lettera c), della legge 27.12.2002, n. 289, l'erroneità in ordine
alla determinazione dell'entità della sanzione e l'applicazione dello "jus
superveniens".

Si costituiva il _____, evidenziando la infondatezza dell'opposizione.

All'udienza del 15.10.2020 si svolge la discussione, gli oppositori concludono per
l'accoglimento del ricorso, ovvero per la riduzione della sanzione anche alla luce
della normativa sopravvenuta, il _____ per il suo rigetto ed il giudice procede
alla lettura del dispositivo.

DIRITTO

L'opposizione merita accoglimento.

Come è noto, in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione grava
sull'amministrazione l'onere di provare l'esistenza degli elementi costitutivi,
soggettivi ed oggettivi, dell'illecito (da ultimo Cass. civ. Sez. II Ord., 08/10/2018,
n. 24691).

A tale regola deve inoltre coordinarsi il principio, già sancito dall'art. 23, comma
12, della legge 689/81 ed oggi ribadito dall'art. 6, 11° comma, del d.l.vo n.

150/2011, in base al quale: “Il giudice accoglie l’opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente”.

Orbene, la sanzione è stata irrogata per il compimento di operazioni sospette relative a tre mandati fiduciari, per non aver la parte opponente effettuato il necessario approfondimento in ordine alle anomalie “riferibili a tutti i dettami del c.d. Decalogo della Banca d’Italia” e per non aver “effettuato il necessario approfondimento sulle operazioni di scudo”, con particolare riguardo “all’origine delle disponibilità rimpatriate e alle anomale modalità di alimentazione del mandato fiduciario”.

L’art. 41 del d.l.vo n. 231/07, vale a dire la violazione contestata, dispone che “I soggetti indicati negli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 inviano alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell’operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell’ambito dell’attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico” e che “E’ un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all’articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro”, mentre l’art. 3 della legge n. 197/91 prevede che “Il responsabile della dipendenza, dell’ufficio o di altro punto operativo ha l’obbligo di segnalare senza ritardo al titolare dell’attività o al legale rappresentante o a un suo delegato ogni operazione che per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della

capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca a ritenere, in base agli elementi a sua disposizione, che il danaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire dai delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale. Tra le caratteristiche di cui al periodo precedente è compresa, in particolare, l'effettuazione di una pluralità di operazioni non giustificata dall'attività svolta da parte della medesima persona, ovvero, ove se ne abbia conoscenza, da parte di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare o dipendenti o collaboratori di una stessa impresa o comunque da parte di interposta persona”.

L'art. 2, 4° comma, del d.l.vo n. 231/07 precisa che “Ai fini di cui al comma 1, s'intende per riciclaggio: a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione”.

Nella fattispecie, la vicenda contestata concerne complesse operazioni di trasferimento di somme di danaro e di attività finanziarie estere presso una banca o un intermediario finanziario residente, nell'ambito del c.d. “Scudo Fiscale”.

Il 3° comma dell'art. 13 bis del d.l n. 78 dell'1.7.2009 prevede espressamente che "Il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si perfezionano con il pagamento dell'imposta e non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria civile, amministrativa ovvero tributaria, in via autonoma o addizionale, con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, né comporta l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, relativamente ai rimpatri ovvero alle regolarizzazioni per i quali si determinano gli effetti di cui al comma 4, secondo periodo".

Il 4° comma, a sua volta, dispone che "L'effettivo pagamento dell'imposta produce gli effetti di cui agli articoli 14 e 15 e rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni. Fermo quanto sopra previsto, e per l'efficacia di quanto sopra, l'effettivo pagamento dell'imposta comporta, in materia di esclusione della punibilità penale, limitatamente al rimpatrio ed alla regolarizzazione di cui al presente articolo, l'applicazione della disposizione di cui al già vigente articolo 8, comma 6, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni; resta ferma l'abrogazione dell'articolo 2623 del codice civile disposta dall'articolo 34 della legge 28 dicembre 2005, n. 262".

L'art. 8, comma 6, lettera c), della legge 27.12.2002, n. 289, infine, stabilisce che "l'esclusione ad ogni effetto della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonché dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati siano stati

commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari, ovvero per conseguire il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria”.

In definitiva, l’obbligo di segnalazioni sospette non si applica ai rimpatri e alle regolarizzazioni di capitali frutto di reati per i quali l’art. 13 bis, 4° comma, esclude la punibilità, norma chiara e che non può essere interpretata, ai fini che qui interessano, in “malam partem” da fonti secondarie quali le circolari ministeriali.

Dunque, trattandosi di “Scudo Fiscale” e venendo in considerazione l’esimente di cui sopra e l’assenza di obbligo di segnalazione non era esigibile dagli opposenti un comportamento diverso.

Infatti, il “sospetto” non significa che il soggetto tenuto all’obbligo di segnalazioni debba svolgere indagini o accertamenti particolari, ovvero adoperarsi oltre un criterio di ordinaria diligenza o anche di diligenza speciale o professionale.

Nella fattispecie, secondo appunto un criterio di diligenza, gli opposenti, trattandosi proprio di complesse operazioni di trasferimento di somme di danaro e di attività finanziarie estere nell’ambito del c.d. “Scudo Fiscale”, hanno ragionevolmente, in base alla normativa sopra citata, art. 13 bis del d.l. n. 78 dell’1.7.2009 ed art. 8, comma 6, lettera c), della legge 27.12.2002, n. 289, ritenuto che eventuali anomalie non dovessero essere segnalate, proprio perché relative a condotte non punibili penalmente, senza che potesse essere richiesto loro una ulteriore indagine per l’accertamento dell’eventuale sussistenza di un riciclaggio o di reati non scriminati.

Ciò è da dirsi anche perché il provvedimento opposto opera riferimento ad una non specificata violazione di “tutti i dettami del c.d. Decalogo della Banca d’Italia”, senza indicare con precisione quali siano, di guisa che la stessa contestazione dell’antigiuridicità della condotta dei ricorrenti si presenta generica e difetta di motivazione, considerato che il ragionamento sul c.d. Decalogo della Banca d’Italia deve essere attualizzato con un concreto riferimento alla condotta degli opposenti e

che si presenta del tutto apodittica l'affermazione secondo cui per gli opposenti "si rivela un inadeguato presidio, nella fattispecie, della normativa antiriciclaggio vigente" (Cass. civ. Sez. II, (ud. 10-06-2008) 16-10-2008, n. 25308).

La violazione deve, conseguentemente, considerarsi inesistente ed il provvedimento opposto è annullato.

Le spese processuali seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando:

a) accoglie l'opposizione; b) annulla il decreto opposto; c) condanna il
, in persona del ministro pro-tempore, al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 3.500,00 per compensi ed euro 1.400,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA.

Roma, 15.10.2020

Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni